

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO, INCARICO E (SUB)APPALTO DI STAHL

Condizioni Generali di Acquisto, Incarico e (Sub)appalto di Stahl Parent B.V. con sede a Waalwijk e delle relative persone giuridiche e società affiliate a livello organizzativo e registrate presso il Tribunale di Zeeland-West-Brabant al numero 25/2020.

1. Applicazione

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto, Incarico e (Sub)appalto (di seguito denominate "**Condizioni Generali di Acquisto**") si applicano in ogni momento a tutte le richieste, preventivi, offerte e contratti in cui Stahl Parent B.V. e/o le persone giuridiche e le società ad essa affiliate a livello organizzativo o i successori legali che a queste fanno riferimento (di seguito denominati "**STAHL**") agiscono come acquirenti di merci e/o come committenti per l'esecuzione di lavori o servizi (di seguito denominati "**Contratto**").
- 1.2 Gli articoli da 1 a 19 delle presenti condizioni si applicano a tutte le offerte fatte a STAHL, ai contratti conclusi con STAHL e a tutti i contratti che ne possono derivare. Se tali offerte o contratti riguardano (in parte) anche il (sub)appalto e/o l'erogazione di servizi, si applicano (in parte) anche gli articoli da 20 a 23 delle presenti condizioni.
- 1.3 Eventuali variazioni e/o aggiunte alle presenti Condizioni Generali di Acquisto saranno vincolanti solo se e nella misura in cui siano state confermate per iscritto al Contraente da un rappresentante autorizzato da STAHL.
- 1.4 Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, per "**Contraente**" si intende qualsiasi persona (giuridica) che ha concluso o desidera concludere un Contratto con STAHL per o in relazione alla vendita e/o alla consegna di prodotti e/o lavori nell'ambito delle operazioni commerciali di STAHL e, inoltre, i suoi rappresentanti, agenti e successori legali a titolo speciale o generale.
- 1.5 STAHL rifiuta espressamente di applicare qualsiasi condizione generale di vendita, consegna, accordo, servizio o di altro tipo prevista dal Contraente, a prescindere dalla sua denominazione.
- 1.6 Nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto, il termine "**per iscritto**" include anche lo scambio telematico di dati, come la posta elettronica.
- 1.7 STAHL può modificare unilateralmente le presenti Condizioni Generali di Acquisto. Le modifiche entrano in vigore negli otto (8) giorni successivi alla data in cui STAHL ha inviato al Contraente le condizioni modificate. STAHL può inoltre risolvere o rescindere i Contratti tra sé e il Contraente qualora quest'ultimo non accetti le modifiche apportate alle condizioni.
- 1.8 Nessun diritto può derivare dalle intestazioni utilizzate nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto. Le intestazioni non pregiudicano l'autonomo contenuto e la validità di ogni (sub)articolo che compare nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto.
- 1.9 Qualora le presenti Condizioni Generali di Acquisto siano redatte anche in una lingua diversa dall'olandese, in caso di controversia sull'interpretazione di disposizioni o termini delle stesse, prevarrà sempre il significato del testo olandese.
- 1.10 Le disposizioni della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (Incoterms 2020) si applicano mutatis mutandis alle presenti Condizioni Generali di Acquisto, al Contratto e agli eventuali Contratti conseguenti.

2. Offerte, ordini ed esecuzione del contratto

- 2.1 Su richiesta di STAHL, il Contraente presenterà un'offerta, che sarà considerata irrevocabile. Il Contraente deve mantenere la sua offerta per un periodo di sei mesi. La richiesta di STAHL di cui al presente articolo 2.1 non è vincolante ed è solo un invito a presentare un'offerta.
- 2.2 Il Contratto e le sue eventuali modifiche o aggiunte tra STAHL e il Contraente saranno conclusi solo dopo (i) la firma del Contratto da entrambe le parti, (ii) secondo le modalità descritte nell'articolo 2.4 delle Condizioni di Acquisto, (iii) l'accettazione per iscritto di un'offerta da parte di un rappresentante autorizzato da STAHL o (iv) - nonostante le disposizioni dell'ultima frase del precedente articolo 2.1 - l'immediata e incondizionata accettazione per iscritto di un ordine avanzato oralmente da un Contraente (v), se e nella misura in cui un rappresentante autorizzato da STAHL abbia confermato per iscritto tale Contratto verbale. Nei casi di cui ai punti (i) e (ii), si ritiene che il contenuto del Contratto e le presenti Condizioni Generali di Acquisto rispecchino del tutto ed esattamente i termini e le condizioni delle forniture. Nel caso di cui al punto (iii), si ritiene che il contenuto dell'offerta, nella misura in cui questa sia stata accettata per iscritto da un rappresentante autorizzato da STAHL, e le Condizioni Generali di Acquisto rispecchino del tutto ed esattamente i termini e le condizioni della fornitura tra le parti. Nel caso di cui al punto (iv), si ritiene che il contenuto dell'ordine e le Condizioni Generali di Acquisto rispecchino del tutto ed esattamente i termini e le condizioni della fornitura. Nel caso di cui al punto (v), si ritiene che il contenuto della conferma per iscritto e le presenti Condizioni Generali di Acquisto rispecchino del tutto ed esattamente il Contratto tra le parti. Il presente articolo 2.2 si applica anche al lavoro extra, fermo restando che un Contratto e le sue modifiche o aggiunte sono conclusi o vincolanti solo se e nella misura in cui questo lavoro extra è stato concordato per iscritto.
- 2.3. Nel caso di contratti quadro, un Contratto è concluso ogni volta che un rappresentante autorizzato da STAHL invia una conferma per iscritto dell'esecuzione di una parte dell'incarico riportato all'interno del quadro del contratto.
- 2.4. Il Contraente deve restituire a STAHL, invariato e firmato, il Contratto inviati da STAHL entro tre (3) giorni lavorativi dalla data di invio. Se il Contraente non restituisce il Contratto entro il termine summenzionato ed entro tale termine non si oppone per iscritto al suo contenuto, oppure ha

iniziato ad attuare il Contratto, il contenuto si considera accettato e il Contratto viene concluso secondo i termini in esso indicati e soggetto alle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

- 2.5. Se nell'esecuzione del Contratto vengono utilizzati disegni, modelli, specifiche, istruzioni, norme di collaudo e simili che sono messi a disposizione o approvati da STAHL, essi fanno parte del Contratto.
- 2.6. Un Contratto può essere modificato solo con il previo consenso per iscritto di STAHL e, se a giudizio di STAHL, le circostanze, compresa la pianificazione di STAHL e del suo committente, lo permettono. STAHL si riserva il diritto di addebitare al Contraente qualsiasi costo derivante dalle modifiche apportate su richiesta del Contraente, compresi i costi relativi agli adeguamenti della pianificazione dei lavori.
- 2.7. Se un Contratto viene stipulato da due o più Contraenti, essi sono responsabili in solido e, nei confronti di ciascuno di essi, STAHL ha diritto alla piena esecuzione di quanto stipulato.
- 2.8. STAHL non è vincolata da accordi o promesse fatti dai dipendenti STAHL, a meno che tali accordi o promesse siano stati confermati per iscritto dal rappresentante legalmente autorizzato da STAHL.
- 2.9. Immediatamente dopo aver ricevuto l'ordine da STAHL, il Contraente deve controllare tale ordine al fine di verificarne l'uniformità, l'integrità e l'esattezza. Prima dell'esecuzione del Contratto, il Contraente deve informare immediatamente STAHL se sospetta o ha motivo di sospettare che l'ordine contenga errori e/o omissioni, a cui STAHL può in ogni momento porre rimedio.
- 2.10. Se non diversamente concordato per iscritto, STAHL non rimborserà le spese sostenute per le offerte e non sarà mai debitrice di alcun indennizzo o di qualsiasi altro compenso in caso di interruzione delle trattative, indipendentemente dallo stadio in cui si trovano.
- 2.11. Il Contratto e le presenti Condizioni Generali di Acquisto costituiscono l'intero contenuto dei diritti e degli obblighi delle parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi, impegni e/o dichiarazioni verbali e per iscritto tra le parti. In caso di conflitto tra le disposizioni del Contratto e le presenti Condizioni Generali di Acquisto, prevarranno le prime.

3. Prezzi

- 3.1. I prezzi indicati nel Contratto sono fissi e vincolanti, sono al netto dell'IVA e si applicano alla consegna gratuita (DDP Incoterms 2020) nel luogo indicato da STAHL. Tutti i costi di qualunque tipo che non sono stati precedentemente stabiliti per iscritto nel Contratto non possono essere coperti da STAHL.
- 3.2. La remunerazione dei costi totali dei prodotti, delle merci e/o dei servizi correlati da consegnare sarà stabilita da un importo fisso concordato per iscritto tra le parti in anticipo.
- 3.3. Il Contraente può addebitare i costi derivanti da lavoro extra solo se e nella misura in cui STAHL abbia dato per iscritto previo consenso all'esecuzione di tali lavori.
- 3.4. Gli aumenti di prezzo e altre circostanze che aumentano i costi sono e continueranno a essere a carico del Contraente, anche dopo la conclusione del Contratto e indipendentemente dal periodo trascorso tra la data in cui il Contratto è stato stipulato e la sua esecuzione.
- 3.5. Le differenze di valuta tra il momento dell'offerta e la stipula del Contratto o il momento della consegna/fatturazione non influiscono sul prezzo.

4. Consegna

- 4.1. Se non diversamente concordato, la consegna sarà effettuata gratuitamente (DDP, Incoterms 2020) e le merci saranno scaricate a fianco del mezzo di trasporto nel luogo indicato da STAHL.
- 4.2. Se non è stata concordata la consegna DDP gratuita e il Contraente provvede o dà l'incarico di provvedere alla consegna, il rischio di carico e scarico ricade sempre su di lui.
- 4.3. Ogni consegna deve essere accompagnata da un documento contenente le seguenti informazioni: la descrizione delle merci consegnate, la quantità e/o il numero delle merci consegnate, il numero d'ordine, il Paese d'origine, il peso netto/lordo per confezione e complessivo, i numeri di lotto, il numero di tariffa doganale, i documenti richiesti dalla legge e le informazioni sul prodotto (Material Safety Data Sheet).
- 4.4. Il momento della consegna corrisponde al momento in cui le merci acquistate vengono consegnate e accettate dalla persona autorizzata da STAHL con la firma della lettera di vettura.
- 4.5. La consegna o l'adempimento da parte del Contraente deve avvenire nel luogo indicato da STAHL, puntualmente all'ora concordata o entro il termine concordato. Se STAHL non ha indicato una data di consegna nell'ordine, ma ha dato un termine (ultimo) di consegna, questo inizia a decorrere dal giorno di stipula del Contratto.
- 4.6. Il tempo di consegna concordato e/o il periodo di esecuzione sono definitivi. Superato il termine di consegna e/o di esecuzione, il Contraente sarà per legge inadempiente e responsabile di qualsiasi danno subito da STAHL a causa del superamento del termine di consegna e/o di esecuzione.
- 4.7. Se le merci vengono consegnate dal Contraente nel luogo sbagliato, le spese aggiuntive per la consegna nel luogo concordato sono a carico dello stesso.
- 4.8. La responsabilità sui prodotti e/o le merci ricade su STAHL solo a partire dalla consegna effettiva.
- 4.9. Per esecuzione del Contratto si intende anche la consegna di qualsiasi ausilio di accompagnamento e di tutta la documentazione relativa, i disegni, i certificati di qualità, di ispezione e di garanzia.
- 4.10. Se il Contraente ha mostrato o fornito un modello, un campione, un esempio o una specifica, i prodotti, le merci e/o i lavori devono essere consegnati in conformità al modello, al campione, all'esempio o alla specifica mostrati o forniti. Le qualità e le caratteristiche delle merci, prodotti e/o dei lavori da consegnare non possono, in linea di principio, discostarsi dal modello, dal campione, dall'esempio o dalla specifica.

- 4.11. La presa in consegna delle merci o dei prodotti e/o il pagamento degli stessi o dei lavori non implica la loro accettazione.
- 4.12. La lettera di vettura deve essere firmata alla consegna delle merci da un dipendente di STAHL autorizzato. Il dipendente di STAHL deve firmare la lettera di vettura per il numero di merci o prodotti consegnati, indicando eventuali difetti che appaiono a prima vista. Se dopo un'ulteriore ispezione risulta che l'ordine consegnato, o qualsiasi parte di esso, non è conforme alle specifiche concordate, fatta eccezione per le disposizioni di garanzia descritte nell'articolo 8, STAHL avrà il diritto di rifiutare l'intero ordine o parte di esso e di risolvere il Contratto. STAHL informerà il Contraente per iscritto entro otto (8) giorni lavorativi. Tutti i danni che ne derivano sono a carico del Contraente.
- 4.13. Non appena il Contraente sa o ha motivo di credere che la consegna non avrà luogo, non avrà luogo in tempo o correttamente, dovrà immediatamente avvisare STAHL per iscritto, indicando quali circostanze hanno causato questa inadempienza.
- 4.14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, qualora il Contraente non ottemperi, non ottemperi in tempo o completamente a quanto previsto dall'articolo 4.4, STAHL avrà il diritto di imporre al Contraente una penale immediatamente esigibile fino a un massimo dell'uno per cento (1%) del prezzo concordato per l'intero incarico, salvo il caso di inadempienza non imputabile, fermo restando il diritto di STAHL di richiedere un risarcimento alternativo e/o supplementare. STAHL ha il diritto di compensare tale sanzione e/o risarcimento con gli importi dovuti al Contraente.
- 4.15. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, se si verifica una situazione di cui all'articolo 4.13, le parti discuteranno se la situazione che si è creata può ancora essere risolta in modo soddisfacente per STAHL e, in caso affermativo, in che modo.
- 4.16. Il Contraente non ha il diritto di eseguire il Contratto in più parti, a meno che non sia stato concordato diversamente per iscritto.
- 4.17. Se STAHL chiede al Contraente di posticipare la consegna, il Contraente dovrà, a proprie spese, immagazzinare, conservare, proteggere e assicurare le merci e i prodotti imballati adeguatamente, separatamente e in modo riconoscibile.
- 4.18. Il Contraente dichiara che rinuncia al suo diritto di sospendere gli obblighi del Contratto, così come al suo diritto di ritenzione.

5. Trasporto e rischio

- 5.1. Le modalità di trasporto, spedizione e simili, in assenza di ulteriori istruzioni da STAHL, saranno determinate dal Contraente in qualità di buon Contraente. Le merci devono essere imballate e adeguatamente contrassegnate secondo le norme europee e internazionali. STAHL può rifiutare di accettare la consegna se l'imballaggio non soddisfa le condizioni stabilite nel presente articolo 5.1.
- 5.2. Il trasporto di merci/prodotti avviene interamente a rischio del Contraente fino al momento in cui questi vengono presi in consegna da STAHL. Il Contraente deve stipulare un'assicurazione adeguata per coprire questo rischio. La consegna avviene tramite la firma della lettera di vettura da parte di un dipendente di STAHL appositamente autorizzato.
- 5.3. Qualsiasi richiesta specifica di STAHL per quanto riguarda il trasporto e/o la spedizione sarà sempre eseguita senza che il Contraente abbia il diritto di addebitare a STAHL alcun aumento di prezzo o sovrapprezzo, a meno che le richieste specifiche di cui sopra non siano irragionevoli per quanto riguarda la natura e l'entità dei costi aggiuntivi.
- 5.4.

6. Autorizzazione, consenso

Qualsiasi autorizzazione o consenso (implicito) concesso da STAHL al Contraente non libera quest'ultimo dai suoi obblighi ai sensi del Contratto, né modifica le responsabilità del Contraente, né implica la rinuncia a qualsiasi diritto da parte di STAHL.

7. Pagamento

- 7.1. Il pagamento sarà effettuato entro il periodo specificato nel Contratto, ma qualora la consegna venga posticipata ai sensi dell'articolo 4.17, entro lo stesso periodo a partire dal momento della consegna effettiva, a condizione che le merci consegnate e/o i lavori eseguiti o completati siano conformi alle specifiche di cui all'articolo 8. In tutti gli altri casi, il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, al momento previsto dall'articolo 7.2, e a condizione che le merci consegnate o i lavori eseguiti o completati siano conformi alle specifiche di cui all'articolo 8.
- 7.2. In caso di esecuzione di lavori, si applica sempre una rata finale di consegna del cinque per cento (5%) dell'importo dell'ordine concordato.
- 7.3. Le fatture senza un numero d'ordine d'acquisto corretto non saranno elaborate. Il Contraente non ha il diritto di aumentare la fattura con un cosiddetto sovrapprezzo di restrizione del credito.
- 7.4. Salvo diverso accordo per iscritto, il pagamento di una fattura di cui al punto 7.1 del presente articolo sarà effettuato mediante trasferimento dell'importo dovuto su un conto corrente bancario o postale indicato dal Contraente.
- 7.5. STAHL ha il diritto in qualsiasi momento, prima del pagamento, compreso il pagamento anticipato o rateale, di richiedere, a propria discrezione, una garanzia sufficiente per il rispetto degli obblighi (rimanenti) del Contraente. Se il Contraente si rifiuta di fornire la garanzia richiesta, egli sarà inadempiente senza che sia necessaria alcuna ulteriore messa in mora e STAHL avrà il diritto di risolvere il Contratto, fatto salvo il suo diritto al risarcimento dei danni, compresi i costi e il mancato guadagno.
- 7.6. Senza pregiudicare i suoi diritti (di sospensione) ai sensi della legge, STAHL ha in ogni momento il diritto di sospendere la prestazione se il Contraente non adempie o rischia di non adempiere ai suoi obblighi, indipendentemente dal fatto che tale inadempienza sia a lui imputabile.
- 7.7. STAHL si riserva il diritto di pagare al Contraente i contributi previdenziali e le imposte sui salari dovuti dallo stesso in relazione all'opera, di cui è

debitore ai sensi della legge sulla riscossione delle imposte statali (Invorderingswet 1990), mediante versamento sul suo fondo fiduciario o sul deposito tenuto per il Contraente dall'Esattore delle imposte.

- 7.8. Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente, STAHL ha inoltre il diritto di trattenerne in qualsiasi momento gli importi summenzionati per quanto riguarda i contributi sociali e l'imposta sul salario e di versarli direttamente all'Esattore delle imposte per conto del Contraente.
- 7.9. Il pagamento da parte di STAHL non libera il Contraente da qualsiasi garanzia o responsabilità derivante dalle condizioni, dal Contratto o dalla legge.
- 7.10. Il pagamento da parte di STAHL non costituisce una rinuncia ad alcun diritto.
- 7.11. STAHL avrà sempre il diritto di compensare in tutto o in parte l'importo della fattura con i crediti che vanta nei confronti del Contraente e/o delle società e imprese a esso collegate. STAHL può anche compensare i crediti del Contraente nei confronti delle aziende e delle società collegate a STAHL con i crediti dello stesso nei suoi confronti. Qualora fosse necessaria un'autorizzazione da parte del Contraente, tale autorizzazione è considerata come concessa incondizionatamente e irrevocabilmente a STAHL.

8. Garanzie e indennità

- 8.1. Senza pregiudicare la sua responsabilità ai sensi del Contratto, il Contraente garantisce, per un periodo di ventiquattro (24) mesi dopo la consegna, che le merci da lui consegnate saranno:
- adatte allo scopo previsto, come è evidente o dovrebbe essere evidente dalla natura della consegna, e che inoltre possiedono tutte le proprietà e qualità corrispondenti alle ragionevoli aspettative di STAHL;
 - conformi pienamente e sostanzialmente ai requisiti stabiliti nelle specifiche del prodotto, nei disegni, nei campioni, negli ordini e/o in altri requisiti menzionati nel Contratto;
 - conformi ai requisiti applicabili ai sensi della legislazione e dei regolamenti olandesi ed europei e ai sensi della legislazione e dei regolamenti di qualsiasi altro Paese, nonché ai requisiti degli standard ambientali, di sicurezza e di qualità utilizzati nel settore, in vigore al momento della stipula ed esecuzione del Contratto;
 - di buona qualità, ben costruite e prive di imperfezioni, comprese imperfezioni di composizione, produzione, assemblaggio, progettazione e dei materiali utilizzati, prive di difetti di costruzione e fabbricazione e conformi al Contratto;
 - rispettose dei diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- 8.2. Inoltre, il Contraente garantisce che nell'esecuzione del Contratto, egli e le persone e gli ausiliari da lui ingaggiati agiranno in conformità con il Business Partner Code of Conduct di STAHL, che può essere consultato qui: <https://www.stahl.com/corporate-responsibility/procurement>
- 8.3. Il Contraente indennizzerà STAHL e la manterrà completamente indenne rispetto a qualsiasi danno, costo o spesa, compresi ma non limitati ai costi ragionevoli per il ricorso a consulenti come avvocati, derivanti da e/o relativi a qualsiasi inadempienza da parte del Contraente nell'eseguire i suoi obblighi ai sensi e in relazione al Contratto o nell'eseguirli correttamente o in tempo utile.
- 8.4. Fatti salvi gli altri diritti di STAHL, il Contraente dovrà riparare immediatamente o, a discrezione di STAHL, sostituire le merci difettose o (parti di) lavori svolti entro il periodo di garanzia, ma al più tardi entro cinque (5) giorni lavorativi e d'intesa con STAHL. Dopo la consegna delle merci sostituite o riparate, il periodo di garanzia per le stesse ricomincia. STAHL si riserva il diritto di ispezionare nuovamente le merci e/o i lavori rinnovati, sostituiti o migliorati.
- 8.5. Il Contraente dovrà sostenere tutti i costi relativi alla riparazione dell'imperfezione o alla sostituzione delle merci/prodotti e/o dei lavori svolti. Inclusi anche i costi di messa in funzione delle merci/prodotti dopo tale riparazione o sostituzione. Se le merci o prodotti e/o i lavori fanno parte di un'opera più ampia, anche i costi di messa in funzione di tale opera sono a carico del Contraente.
- 8.6. Finché le merci/prodotti e/o i lavori imperfetti non sono stati riparati o sostituiti dal Contraente, STAHL ha il diritto di sospendere il pagamento di tutti o parte di questi prodotti e di richiedere un risarcimento alternativo e/o supplementare.
- 8.7. Se il Contraente non adempie ai suoi obblighi di cui all'articolo 8.4 o non li adempie entro il termine stabilito o in modo soddisfacente per STAHL, o se si deve ragionevolmente presumere che il Contraente non può o non vuole effettuare la riparazione o la sostituzione correttamente o in tempo utile, STAHL ha il diritto, senza pregiudizio degli altri suoi diritti, di effettuare la riparazione o la sostituzione direttamente o di farla effettuare da terzi a spese del Contraente.

9. Qualità, controllo

- 9.1. Le merci, i prodotti e/o i lavori possono essere ispezionati, controllati e/o collaudati da STAHL o da persone o enti designati da STAHL sia prima che durante o dopo l'esecuzione del Contratto.
- 9.2. Se il Contraente ha ottenuto la certificazione ISO:9001:2000 o simile, egli deve inoltre consentire a STAHL di verificare le procedure adottate riguardo al controllo della qualità. Il Contraente deve fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile per continuare a soddisfare le norme pertinenti.
- 9.3. I costi delle ispezioni, dei controlli e/o dei collaudi sono a carico del Contraente.
- 9.4. Indipendentemente dall'approvazione, i prodotti o le merci e i lavori eseguiti rimangono a spese e a rischio del Contraente. L'ispezione o l'approvazione non liberano il Contraente da qualsiasi garanzia o responsabilità derivante da questi termini e condizioni, dal Contratto o dalla legge.
- 9.5. Se durante un'ispezione, un controllo e/o un collaudo effettuati prima, durante

o dopo l'esecuzione del Contratto si verifica un rifiuto totale o parziale, STAHL ne informa o ne fa informare il Contraente per iscritto.

9.6. In caso di rifiuto dei prodotti/merci e/o dei lavori durante o dopo la consegna e/o dopo l'esecuzione dei lavori, il rischio relativo alle merci e ai lavori rifiutati rimane a carico del Contraente.

10. Non divulgazione

10.1. Il Contraente si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni confidenziali, tutte le informazioni (aziendali) e altri dati, compresi i dati commerciali e tecnici, di cui è venuto a conoscenza o che sono stati portati a sua conoscenza in qualsiasi modo. Nell'ambito del Contratto, il Contraente deve prendere tutte le precauzioni possibili per proteggere gli interessi di STAHL e dei suoi clienti.

10.2. Le informazioni di cui all'articolo 10.1 devono essere mantenute riservate dal Contraente nei confronti di terzi e non possono essere divulgate o riprodotte senza il permesso per iscritto di STAHL. Se, ai fini dell'esecuzione del Contratto, il Contraente deve condividere le informazioni fornitegli con i suoi dipendenti o le persone ausiliarie o altri terzi coinvolti nell'esecuzione del Contratto, egli deve assicurarsi che i suoi dipendenti e/o queste persone ausiliarie o altri terzi, prima che vengano a conoscenza delle informazioni fornite da STAHL, rispettino l'obbligo di non divulgazione previsto dal presente Contratto.

10.3. Il Contraente non può, senza il previo consenso per iscritto di STAHL, fare alcuna forma di pubblicità all'esecuzione del Contratto o mantenere qualsiasi contatto in questo contesto, direttamente o indirettamente, con i suoi clienti o con quelli di STAHL.

10.4. Se il Contraente viola un divieto, un comando o una garanzia di cui al presente articolo, incorre in una penale immediatamente esigibile di 100.000 euro (centomila euro) per ogni violazione e di 10.000 euro (diecimila euro) per ogni giorno in cui il Contraente è inadempiente, senza pregiudizio degli altri diritti di STAHL, compreso il diritto di chiedere un risarcimento alternativo e supplementare.

10.5. L'obbligo di non divulgazione rimane in vigore dopo la fine del Contratto.

10.6. Se un accordo separato di non divulgazione (Non Disclosure Agreement) è stato concordato con il Contraente, il presente articolo 10 cessa di essere applicato e prevale il contenuto dell'accordo separato di non divulgazione.

11. Trasferimento e outsourcing

11.1. Il Contraente non potrà trasferire o accollare a terzi tutti o parte dei diritti e degli obblighi per lui derivanti dal Contratto senza il previo consenso per iscritto di STAHL. Questo divieto ha effetto ai sensi del diritto di proprietà.

11.2. Per quanto riguarda l'esecuzione dei suoi obblighi ai sensi del Contratto, il Contraente non è autorizzato a farsi sostituire, in tutto o in parte, da un altro o a dare in outsourcing, in tutto o in parte, a terzi la consegna e/o l'esecuzione dei lavori senza il previo consenso per iscritto di STAHL.

11.3. Se STAHL concede l'autorizzazione per le disposizioni del primo e del secondo paragrafo del presente articolo, ha il diritto di porre condizioni a tale autorizzazione. La sostituzione e/o l'outsourcing, totale o parziale, non esime il Contraente dal rispettare i suoi obblighi ai sensi del Contratto.

11.4. In casi urgenti e, inoltre, se dopo la consultazione con il Contraente si può ragionevolmente presumere che lo stesso non può o non vuole adempiere adeguatamente o in tempo utile ai suoi obblighi ai sensi del Contratto, STAHL può richiedere al Contraente di dare in outsourcing a terzi designati da STAHL tutta o parte dell'esecuzione del Contratto a proprie spese e rischio. Questo non esime il Contraente dai suoi obblighi ai sensi del Contratto.

12. Non concorrenza

12.1. Salvo previo consenso per iscritto di STAHL, il Contraente si astiene dal fare preventivi e/o offerte ai clienti di STAHL, direttamente o tramite terzi, in relazione al Contratto.

13. Risorse

13.1. Tutte le risorse, come disegni, calcoli, modelli, stampi, matrici e strumenti forniti da STAHL al Contraente per l'esecuzione di un Contratto o che il Contraente ha fatto o ha fatto fare specificamente nel contesto del Contratto con STAHL, rimangono o diventano proprietà di STAHL in ogni circostanza, indipendentemente dal fatto che siano stati pagati o meno.

13.2. Tutte le risorse e tutte le copie fatte devono essere rese disponibili o restituite a STAHL su richiesta.

13.3. Finché il Contraente è in possesso delle risorse, deve apporre su di esse un marchio indelebile che indichi che sono di proprietà di STAHL. Il Contraente deve informare terzi che desiderano rifarsi su di esse del diritto di proprietà di STAHL.

13.4. Il Contraente utilizzerà le risorse di cui al presente articolo solo per effettuare consegne e lavori per STAHL e non dovrà mostrarle o utilizzarle per conto di terzi senza l'esplicito consenso per iscritto di STAHL. Il Contraente si fa carico del rischio di perdita o danneggiamento delle risorse ed è obbligato ad assicurare questo rischio a proprie spese.

14. Responsabilità

14.1. Il Contraente è considerato inadempiente nei confronti di STAHL se i prodotti consegnati e/o i lavori eseguiti non soddisfano le caratteristiche e le garanzie concordate, e se nell'eseguire i lavori il Contraente agisce in modo che un buon Contraente con normale competenza e attenzione avrebbe potuto e dovuto evitare, e, a seguito di messa in mora per iscritto da parte di STAHL, non rimedia all'inadempienza entro il ragionevole termine stabilito da STAHL.

14.2. Il Contraente è responsabile di tutti i danni diretti e indiretti subiti da STAHL o da terzi a causa di atti illeciti o carenze imputabili al Contraente, al suo personale o a coloro che sono coinvolti nell'esecuzione del Contratto.

14.3. Il Contraente dovrà tenere STAHL indenne da tutte le richieste di risarcimento di terzi per i danni subiti, comprese le sanzioni irrogate, e dovrà, su richiesta di STAHL, raggiungere un accordo con tali terzi o difendersi per vie legali contro tali pretese, al posto o in comune con STAHL, a sua discrezione.

14.4. Ai fini del presente articolo, anche il personale e le persone ausiliarie di STAHL sono considerati terzi.

14.5. Il Contraente dovrà stipulare a proprie spese un'idonea assicurazione contro la responsabilità di cui al presente articolo, vale a dire che tale assicurazione coprirà tutti i danni subiti da STAHL in conseguenza di atti e omissioni da parte del Contraente e/o di terzi chiamati in causa e dovrà consentire a STAHL, se lo desidera, di prendere visione della polizza assicurativa stipulata a tale scopo. STAHL è considerata come coassicurata sulla polizza del Contraente in relazione al Contratto. L'assicurazione della responsabilità del Contraente non pregiudica la sua responsabilità in base al Contratto o alla legge.

15. Clausola di forza maggiore

15.1. Se si verifica un evento al di fuori del controllo di STAHL (i) che ritarda, ostacola o impedisce a STAHL di eseguire i suoi obblighi e STAHL non era già inadempiente per quanto riguarda questi obblighi al momento dell'evento o (ii) che, a parere di STAHL, ha un effetto negativo sostanziale e di vasta portata sulla sua posizione economica e in conseguenza del quale STAHL incorre in un onere economicamente sproporzionato nell'attuazione del Contratto (in seguito denominata "**Circostanza**"), incluso ma non limitato a.

a. al caso in cui il Contratto si qualifichi come un contratto di prestazione continuata dalla durata di un anno o più;

b. a una crisi economica globale (come definita di seguito al punto 15.3);

c. a uno specifico impedimento in uno dei più importanti mercati di STAHL;

d. a un annullamento da parte del cliente di STAHL dell'ordine di vendita per il quale i prodotti e/o i lavori che dovevano essere forniti dal Contraente dovevano essere utilizzati da STAHL;

e. a scioperi, disastri naturali, epidemie, guerra, terrorismo, interruzioni della connessione Internet, dell'approvvigionamento energetico e/o idrico;

f. a un divieto nazionale o internazionale o altra regolamentazione obbligatoria o restrizione legale imposta da governi o autorità a STAHL o ai clienti sui mercati di STAHL che gli impedisca del tutto o in parte di vendere e/o fornire merci sui suoi mercati o abbia un impatto sproporzionatamente negativo sulle sue attività;

STAHL avrà il diritto, senza pregiudicare i suoi altri diritti ai sensi del Contratto e/o della legge, di rinegoziare la clausola che il Contraente faccia del suo meglio per raggiungere un accordo su una modifica e/o sostituzione dei termini e delle condizioni del Contratto. STAHL non è responsabile, durante il periodo in cui si verifica una Circostanza, di eventuali danni e/o costi derivanti dal mancato, tardivo o incompleto adempimento dei suoi obblighi ai sensi del Contratto.

15.2. STAHL informa immediatamente per iscritto il Contraente quando si verifica una Circostanza e, se del caso, chiede la rinegoziazione di cui al precedente punto 1 (in seguito denominata "**Notifica**").

15.3. Una crisi economica globale (di seguito denominata "**Crisi economica**") è definita come un calo previsto in qualsiasi anno solare del tre per cento (3%) o più nella percentuale aggregata annuale del tasso di crescita mondiale del PIL reale, come pubblicato dalla Banca Mondiale, nell'anno solare della Notifica. La crisi economica finirà quando il tasso di crescita del PIL reale mondiale raggiungerà o supererà lo 0%.

15.4. Senza pregiudicare le summenzionate disposizioni, STAHL ha il diritto di risolvere il Contratto se (i) a suo parere è prevedibile che la Circostanza non finirà entro un periodo di sei (6) mesi dalla Notifica o (ii) STAHL e il Contraente non riescono a raggiungere un accordo sulla modifica e/o sostituzione dei termini e delle condizioni del Contratto entro sessanta (60) giorni dalla Notifica.

16. Rescissione e risoluzione

16.1. Un Contratto che prevede (anche) l'esecuzione di lavori nell'ambito di un incarico e/o di un subappalto non può essere rescisso prematuramente dal Contraente se non con il previo consenso per iscritto di STAHL. Il Contraente deve in tal caso limitare il più possibile i danni subiti da STAHL a causa della risoluzione anticipata.

16.2. Se il Contraente viola il Contratto stipulato tra le parti, non rispettando uno o più degli obblighi previsti dal Contratto o da altri contratti successivi, o non lo fa in tempo o correttamente, e anche in caso di (un'istanza di) fallimento o sospensione di pagamento e di cessazione, liquidazione, risoluzione, sciopero, acquisizione o analoghe situazioni in cui la società del Contraente viene a trovarsi, o il pignoramento, precauzionale o meno, di tutti o parte dei suoi beni, lo stesso Contraente è considerato inadempiente per legge e STAHL ha il diritto di rescindere unilateralmente tutto o parte del Contratto senza ulteriore messa in mora e senza intervento giudiziario mediante una notifica per iscritto al Contraente. In tal caso, STAHL avrà anche il diritto di sospendere i suoi obblighi di pagamento e/o di cedere l'esecuzione del Contratto in tutto o in parte a terzi, senza essere obbligata a pagare alcun indennizzo e senza pregiudicare gli ulteriori diritti di STAHL, compreso quello al pieno risarcimento dei danni, dei costi e degli interessi.

16.3. Tutti i crediti che STAHL può avere o acquisire nei confronti del Contraente in questi casi sono immediatamente dovuti ed esigibili per intero senza alcuno sconto o compensazione.

16.4. Se il Contraente viene dichiarato fallito, STAHL ha anche il diritto di esigere che il curatore fallimentare dichiari entro un termine ragionevole se è disposto a formalizzare il Contratto fornendo garanzie per la sua corretta esecuzione. Se il curatore fallimentare non dichiara la sua volontà di mantenere il Contratto entro il ragionevole periodo di tempo stabilito, lo stesso non può più

esigere il rispetto del Contratto. Se viene concessa una sospensione di pagamento al Contraente, le disposizioni del presente paragrafo si applicano di conseguenza, a condizione che "il curatore fallimentare" venga sostituito da "il Contraente e l'amministratore fiduciario".

17. Proprietà industriale e intellettuale

- 17.1. Se non diversamente concordato per iscritto, STAHL manterrà o acquisirà in proprietà i diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale o industriale in relazione a tutti i prodotti o merci, servizi, inclusi progetti, schizzi, immagini, disegni, modelli, software e proposte, sviluppati e/o consegnati in base al Contratto, così come tutti i materiali preparatori per essi. Questi materiali, servizi e documenti rimangono o diventano proprietà di STAHL e non possono essere copiati, mostrati a terzi, alterati, riprodotti o utilizzati in qualsiasi altro modo senza espressa autorizzazione di STAHL pena una multa di 100.000 euro (centomila euro) per ogni violazione.
- 17.2. Nella misura in cui i diritti di proprietà intellettuale di cui al primo paragrafo non sono trasferibili e/o il trasferimento o la consegna non hanno potuto avere luogo (integralmente) per un altro motivo, il Contraente si impegna a prestare tutta la collaborazione necessaria affinché il trasferimento e la consegna previsti vengano comunque effettuati.
- 17.3. Il Contraente garantisce che l'utilizzo, inclusa la rivendita, dei prodotti o merci da lui consegnate o dei materiali ausiliari acquistati o prodotti da lui a beneficio di STAHL non violerà alcun diritto di brevetto, di marchio, di design, d'autore o altri diritti di terzi.
- 17.4. Nel caso in cui i diritti di proprietà intellettuale di cui al primo paragrafo risultino non trasferibili o il trasferimento non possa avvenire per qualsiasi altro motivo, il Contraente concede una licenza o un diritto d'uso mondiale, esclusivo, sublicenziabile e perpetuo in relazione a questi diritti di proprietà intellettuale.
- 17.5. Nella misura in cui è consentito, il Contraente rinuncia ai suoi diritti morali come menzionato, tra l'altro, nell'articolo 25 paragrafo 1 lettere a, b e c della legge sul diritto d'autore che si trovano, sono contenuti o derivano dagli oggetti, servizi e documenti di cui al primo paragrafo, e il Contraente rinuncia alla sua autorità ai sensi dell'articolo 25 paragrafo 4 della legge sul diritto d'autore.
- 17.6. Il Contraente dovrà inoltre tenere STAHL indenne da qualsiasi pretesa derivante dalla violazione dei diritti di cui al terzo paragrafo e dovrà risarcire STAHL per qualsiasi danno derivante da tale violazione, comprese le spese legali di STAHL di cui all'articolo 1019h del Codice di procedura civile olandese.

18. Privacy

- 18.1. Se il Contraente tratta i dati personali durante l'esecuzione del Contratto, questi devono essere trattati in modo corretto e attento e solo in conformità con la legislazione sulla protezione dei dati applicabile in quel momento, incluso in ogni caso il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679.
- 18.2. Il Contraente non elaborerà i dati personali ottenuti in base al Contratto per i propri scopi o per scopi diversi da quelli ragionevolmente richiesti per attuare il Contratto, a meno che STAHL non abbia dato previo consenso per iscritto.
- 18.3. Se il Contraente agisce in contrasto con il presente articolo e/o con la legislazione e i regolamenti in materia di protezione dei dati personali, il Contraente dovrà indennizzare STAHL da rivendicazioni di terzi a tale riguardo.

19. Legge applicabile e controversie

- 19.1. Le offerte, i preventivi, il Contratto e tutti gli accordi risultanti e la loro attuazione sono regolati esclusivamente dalla legge olandese, con l'eccezione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni del 1980.
- 19.2. Tutte le controversie, comprese quelle che sono considerate tali solo da una delle parti, derivanti da o collegate al Contratto a cui si applicano le presenti Condizioni Generali di Acquisto o le stesse condizioni in questione e la loro interpretazione o applicazione, sia di natura fattuale che giuridica, saranno risolte dal tribunale civile competente del Tribunale di Zeeland-West Brabant, località Breda, se il Contraente ha sede in un Paese dell'Unione Europea o in Svizzera, Norvegia e Islanda. Ciò trova applicazione salvo che delle norme vincolanti lo impediscano e senza pregiudicare la prerogativa di STAHL di sottoporre qualsiasi controversia a un altro tribunale.
- 19.3. Le controversie tra STAHL e il Contraente con sede al di fuori dei Paesi di cui al punto 19.2 saranno risolte mediante arbitrato dalla Camera di Commercio Internazionale ("ICC") in conformità con il regolamento arbitrale ICC in vigore tre (3) mesi prima della conclusione del Contratto, alle seguenti condizioni:
- a. il tribunale arbitrale sarà composto da (i) un (1) arbitro in una controversia con un interesse finanziario non superiore a 250.000 euro (duecentocinquanta mila euro) o (ii) tre (3) arbitri in una controversia con un interesse finanziario superiore a 250.000 euro (duecentocinquanta mila euro);
- b. l'arbitro sarà nominato dalla ICC se il tribunale arbitrale ai sensi del presente articolo 19.3 è composto da un (1) arbitro. Nel caso in cui il tribunale arbitrale ai sensi del presente articolo 19.3 è composto da tre (3) arbitri, ciascuna parte nominerà un arbitro e il terzo sarà designato dalla ICC;
- c. Il luogo dell'arbitrato è 's-Hertogenbosch, Paesi Bassi;
- d. il procedimento arbitrale si svolgerà in lingua inglese;
- e. il tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto;
- f. la fusione del procedimento arbitrale con altri procedimenti arbitrali come previsto dall'articolo 1046 del Codice di procedura civile olandese è

consentita solo su richiesta di STAHL. (Sub)appalto/Incarico

20. Obblighi del Contraente

- 20.1. Il Contraente dichiara di essere in possesso di tutti i certificati, permessi e autorizzazioni che sono richiesti dalla legge e (se applicabile) dalla normativa vigente nel settore per eseguire i lavori. Copie degli stessi devono essere presentati a STAHL su richiesta.
- 20.2. Il Contraente è obbligato a rispettare tutti i regolamenti della legge ARBO, la legge sul lavoro di cittadini stranieri (Wav), la legge sull'assegnazione della forza lavoro agli intermediari (WAADI), la legge sulla riscossione delle imposte statali (Invorderingswet 1990) per quanto riguarda la responsabilità a catena e la responsabilità sul distacco, la legge sulle frodi nel settore edilizio (WAS) e la legge sull'obbligo di identificazione (WID).
- 20.3. Il Contraente deve:
- a. essere in possesso di un certificato di registrazione valido presso l'ente attuatore dei regimi assicurativi per i dipendenti (UWV), nella misura in cui questo viene fornito dall'istituto. L'appaltatore deve mostrare questo certificato di registrazione a STAHL su richiesta;
- b. fornire a STAHL su richiesta un estratto recente (non più vecchio di tre mesi) del registro commerciale della Camera di Commercio;
- c. ai sensi del Contratto, in caso di lavoratori distaccati provenienti da un Paese dell'UE diverso da quello in cui STAHL ha la sua sede legale, il Contraente deve segnalare i lavoratori interessati all'Ispettorato degli affari sociali e dell'occupazione prima dell'inizio del lavoro e fornire a STAHL una copia del rapporto;
- d. fornire a STAHL un elenco di tutti i dipendenti da impiegare nell'opera e una copia di un documento d'identità valido di ogni dipendente prima che inizi i lavori e, se richiesto, le buste paga;
- e. fornire a STAHL un registro dei giorni lavorativi che indichi per ogni dipendente del Contraente il nome, l'indirizzo, il codice postale, il luogo di residenza, il numero di previdenza sociale, la data di nascita e il numero di ore lavorate per data;
- f. rispettare rigorosamente tutti gli obblighi nei confronti dei dipendenti impiegati dallo stesso;
- g. rispettare rigorosamente tutti gli obblighi di legge per il pagamento dei contributi previdenziali e dell'imposta sul reddito relativi al lavoro assegnatogli, e deve anche rispettare rigorosamente il contratto collettivo di lavoro applicabile per i dipendenti;
- h. fornire automaticamente una dichiarazione periodica relativa al pagamento dell'imposta sul salario e dei contributi di sicurezza sociale, come indicato nelle direttive adottate nell'ambito della responsabilità a catena;
- i. redigere su richiesta rapporti settimanali secondo un modello approvato da STAHL e deve presentarli compilati e firmati a STAHL per l'approvazione;
- j. qualora la responsabilità a catena trovi applicazione, organizzarsi in modo tale che i seguenti documenti o informazioni possano essere reperiti immediatamente o quasi:
- il Contratto o il suo contenuto in base al quale il Contraente ha eseguito i servizi da lui forniti a STAHL;
 - i dati relativi all'esecuzione di tale Contratto, compreso un registro delle persone impiegate e dei giorni/ore in cui tali persone hanno svolto il lavoro;
 - i pagamenti effettuati in relazione al suddetto Contratto;
- k. fornire su richiesta e gratuitamente a STAHL tutte le informazioni necessarie per la sua amministrazione;
- l. qualora la responsabilità a catena trovi applicazione, essere in possesso del fondo fiduciario originale ed esibirlo su richiesta di STAHL, a meno che le parti non abbiano concordato che STAHL depositi l'importo direttamente presso l'Esattore delle imposte ai sensi dell'articolo 7.4;
- 20.4. Se il Contraente non ha (ancora) adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 7.1, 7.2 e 7.3 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, STAHL non è tenuta ad effettuare il pagamento finché non avrà ricevuto ed elaborato i dati mancanti e/o finché il Contraente non avrà adempiuto ad altri eventuali obblighi. Il Contraente dovrà tenere indenne STAHL da eventuali multe e/o penali imposte e/o richieste di risarcimento (come perdita di reddito o richieste di risarcimento da parte di clienti, dipendenti e/o terzi) per la violazione degli obblighi e/o delle norme di legge di cui agli articoli 7.1, 7.2 e 7.3 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto. STAHL potrà rivalersi sul Contraente per l'intero importo, più gli interessi legali a partire dal momento in cui STAHL paga l'importo.
- 20.5. Se il Contraente e/o i terzi da lui incaricati non sono più in grado di adempiere ai loro obblighi di pagamento ai sensi della legge, il Contraente deve informare STAHL entro tre giorni lavorativi a partire dal giorno in cui si è verificata la situazione di forza maggiore, altrimenti il Contraente si trova di diritto in condizione di inadempimento nei confronti di STAHL. STAHL può allora risolvere tutto o parte del Contratto senza che sia necessaria alcuna messa in mora o intervento giudiziario e senza pregiudicare il suo diritto al risarcimento.
- 20.6. Il Contraente ha l'obbligo di notificare immediatamente per iscritto a STAHL se informazioni, dati, piani, metodi di lavoro, istruzioni e simili forniti da o per conto di STAHL o decisioni prese da o per conto di STAHL contengono errori o mostrano carenze o se sospetta che ci siano tali errori o carenze. Se il Contraente omette di inviare una notifica per iscritto su quanto summenzionato, è responsabile dei danni conseguenti alla sua mancanza.

21. Organizzazione del lavoro, sicurezza, salute e ambiente

- 21.1. Il Contraente deve rispettare gli ordini e le istruzioni impartite da STAHL, nonché i regolamenti e le istruzioni degli enti governativi come l'Ispettorato per gli affari sociali e l'occupazione.
- 21.2. Il Contraente deve garantire che il suo personale e tutte le persone ausiliarie e i fornitori da lui ingaggiati rispettino la politica di STAHL in materia di salute, sicurezza e ambiente.
- 21.3. STAHL ha il diritto di negare l'accesso all'opera ai dipendenti del Contraente

o di allontanarli o farli allontanare da questa, ad esempio per inidoneità, azioni contrarie alle norme di sicurezza, sanitarie e/o ambientali, mancato possesso dei certificati e dei permessi richiesti, disturbo della quiete, cattiva condotta, ecc, senza ulteriore risarcimento di eventuali danni subiti in conseguenza dal Contraente.

- 21.4. Gli orari di lavoro e di pausa e i giorni di riposo, di vacanza o altri giorni di riposo generalmente o localmente riconosciuti nell'opera o prescritti dal governo o ai sensi del contratto collettivo di lavoro si applicano anche al Contraente e al suo personale che esegue il lavoro nell'opera. Qualsiasi danno subito dal Contraente non può essere rivendicato da STAHL. Ciò vale anche nel caso in cui STAHL, il Contraente o terzi non possano usufruire dei servizi del Contraente a causa di uno sciopero o altre cause.
- 21.5. Il Contraente deve fornire ai suoi dipendenti adeguati dispositivi di protezione individuale e assicurarsi che vengano utilizzati correttamente. Il Contraente deve garantire che i suoi dipendenti siano a conoscenza delle norme ambientali e di sicurezza applicabili in loco e devono rispettarle. Tutti i rischi e i costi che ne derivano sono a carico del Contraente.
- 21.6. Se il Contraente utilizza attrezzature di lavoro per l'esecuzione in loco dell'opera che sono soggette ad assicurazione obbligatoria, deve garantire che le attrezzature di lavoro che impiega siano adeguatamente assicurate contro i rischi del traffico e del lavoro. Il Contraente deve assicurarsi che il materiale noleggiato soddisfi i requisiti assicurativi di cui sopra.
- 21.7. Il materiale necessario autorizzato, come impalcature, piattaforme idrauliche, attrezzature di sollevamento e materiale di piccole dimensioni, compresi gli strumenti manuali, attrezzature di misurazione, impalcature mobili, scale e gradini, ecc. devono essere forniti dal Contraente e inclusi nel prezzo totale.
- 21.8. Il Contraente è obbligato ad adottare misure tali da garantire che non ci sia inquinamento del suolo o danno ambientale durante la consegna e la rimozione di attrezzature e/o materiali e durante l'esecuzione dei lavori. Se si verifica una contaminazione del suolo o un danno ambientale, il Contraente si impegna a prendere immediatamente le misure adeguate, a segnalare questa contaminazione a STAHL e a ripristinare la situazione originale a proprie spese.

21.9. Il Contraente è responsabile nei confronti di STAHL per tutti i danni derivanti da propri atti od omissioni contrari alle disposizioni del presente articolo 21 e deve tenere STAHL indenne da qualsiasi reclamo a tale riguardo da parte di terzi.

22. Lavoro extra

- 22.1. Il lavoro extra può essere svolto solo con il previo consenso e su incarico per iscritto di un rappresentante autorizzato da STAHL. STAHL è tenuta a pagare il lavoro extra solo se richiesto per iscritto da un rappresentante autorizzato.
- 22.2. In nessun caso saranno considerati e pagati da STAHL come lavoro aggiuntivo o extra le attività che rientrano nei limiti del ragionevole nei lavori necessari al fine di consentire il loro completamento in conformità con la natura e lo scopo dell'incarico con i requisiti che garantiscono di lavorare in sicurezza.

23. Esecuzione da parte di terzi, distacco

- 23.1. Se, dopo aver ricevuto l'autorizzazione di STAHL ai sensi dell'articolo 11.2, il Contraente trasferisce o dà in outsourcing tutto o parte del lavoro a terzi, deve redigere immediatamente un Contratto per iscritto in tal senso. I termini e le condizioni di tale Contratto corrispondono al Contratto concluso tra STAHL e il Contraente sui lavori, con il Contraente e la terza parte che assumono *mutatis mutandis* le posizioni (giuridiche) rispettivamente di STAHL e del Contraente.
- 23.2. Il trasferimento/outourcing non pregiudica gli obblighi del Contraente nei confronti di STAHL ai sensi del Contratto.
- 23.3. Fatte salve le disposizioni degli articoli 20.1, 20.2 e 20.3, il Contraente non può utilizzare i lavoratori che sono stati messi a sua disposizione senza la previa autorizzazione per iscritto di STAHL. Se il lavoro è in outsourcing o se i lavoratori sono distaccati come indicato sopra, il Contraente deve rispettare le regole amministrative stabilite dalle disposizioni di legge applicabili in materia di responsabilità sul distacco, responsabilità a catena e del committente.